

LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 15 GIUGNO 2012

“INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ARTICOLO 23, COMMA 10 DELLA LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO 2012, N. 1 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 2012 E PLURIENNALE 2012 – 2014 DELLA REGIONE CAMPANIA – LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2012) E DELL’ARTICOLO 18, COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 1994, N. 32 (DECRETO LEGISLATIVO 30-12-1992, N. 502 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art.1

(Limitazione di applicabilità)

1. L’articolo 23, comma 10 della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della regione Campania – legge finanziaria regionale 2012), il quale stabilisce che il personale, di cui all’articolo 3, comma 112 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), in posizione di comando ed in servizio alla data del 31 dicembre 2011 presso il

Commissariato di Governo, in base all'articolo 9, comma 6 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3849/2010, può essere immesso nei ruoli della Giunta regionale della Campania, a domanda e nei limiti dei posti in organico, si applica esclusivamente al personale delle Poste Italiane, di cui all'articolo 21, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative).

2. Il capitolo relativo alla copertura finanziaria, di cui all'articolo 23, comma 10 della legge regionale 1/2012, è invariato.

Art.2

(Interpretazione autentica dell'articolo 18 comma 2 della legge regionale 32/1994)

1. Il comma 2, dell'articolo 18 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto legislativo 30-12-1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale) si interpreta, quanto al richiamo ai modi e ai termini previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e in particolare al requisito di cui all'articolo 3 bis, comma 3, lettera b) del predetto decreto, nel senso che "per esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso" deve intendersi esclusivamente l'esperienza derivante da incarichi dirigenziali esercitati in base a rapporti di lavoro dipendente e non esperienze lavorative relative ad attività libero professionali e a quelle di mera consulenza.

Art.3

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Caldoro

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).

Note all'articolo 1.

Comma 1.

Legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1: “Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2012 e Pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (legge finanziaria regionale 2012)”.

Articolo 23: “Disposizioni in materia di personale regionale”.

Comma 10: “10. Ai sensi e per l'effetto della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - finanziaria 2008), il personale di cui all'articolo 3, comma 112, della stessa legge, in posizione di comando ed in servizio alla data del 31 dicembre 2011 presso il Commissariato di Governo di cui all'articolo 9, comma 6, dell'ordinanza della presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3849/2010, può essere immesso, a domanda e nei limiti dei posti in organico, nei ruoli della Giunta regionale della Campania. La relativa spesa trova copertura nelle risorse appostate nell'UPB 6.23.104.01”.

Legge 24 dicembre 2007, n. 244: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”.

Articolo 3: “Disposizioni in materia di: Fondi da ripartire; Contenimento e razionalizzazione delle spese valide per tutte le missioni; Pubblico impiego; Norme finali”.

Comma 112: “112. Per l'anno 2010, il personale appartenente a Poste italiane Spa, già dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, ed il personale dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa, già dipendente dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, il cui comando presso uffici delle pubbliche amministrazioni è stato già prorogato per l'anno 2007 ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, comma 534, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 1, comma 6-quater, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, può essere inquadrato, nei ruoli delle amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del predetto decreto, nei limiti dei posti di organico. I relativi provvedimenti di comando sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2010”.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 febbraio 2010, n. 3849: “Disposizioni urgenti di protezione civile”.

Articolo 9, comma 6: “6. Il dott. Mario Pasquale De Biase è nominato commissario delegato per il compimento, entro e non oltre il 31 gennaio 2011, delle iniziative necessarie alla liquidazione della struttura commissariale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3654/2008 e successive modifiche ed integrazioni”.

Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216: “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”.

Articolo 21: “Proroga di norme nel settore postale”.

Comma 1: “1. Sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, i comandi del personale appartenente a Poste Italiane S.p.A. che non sia stato ancora inquadrato, ai sensi dell'articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, nei ruoli delle Amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai sensi degli articoli 30, 33 34-bis del predetto decreto”.

Comma 2.

Legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 già citata al comma precedente.

Articolo 23 già citato al comma precedente.

Comma 10 già citato al comma precedente.

Note all'articolo 2.

Comma 1.

Legge regionale 3 novembre 1994, n. 32: “Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del Servizio sanitario regionale”.

Articolo 18: “Direttore generale”.

Comma 2: “2. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della stessa, nei modi e nei termini previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni”.

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”.

Articolo 3 bis: “Direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario”.

Comma 3, lettera b): “3. Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

b) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso”.